



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



SOCIETA' FINANZIARIA
REGIONE SARDEGNA SPA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

CONTRATTO di INVESTIMENTO

L.R. n. 2/2007, art. 25 PO FESR 2007 – 2013 – Linea di attività 6.2.2 c
Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei
sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione
FILIERA TECNOLOGICO PRODUTTIVA
(delibera G.R. n. 25/25 del 1.7.2010)

AVVISO DI PARTECIPAZIONE

Il Centro Regionale di Programmazione, comunica che dal **2/11/2010** è possibile presentare le domande di partecipazione al **“Contratto di Investimento Filiera tecnologico-produttiva”** in attuazione dell’art. 2 delle Direttive di attuazione di cui alla D.G.R. n. 25/25 del 1.07.2010.

Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione finalizzato a rafforzare la struttura produttiva regionale, a sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di formazione nonché ad attrarre nuovi investimenti innovativi nel territorio regionale, in affiancamento e non in sovrapposizione con analoghi strumenti di incentivazione nazionali, attraverso il finanziamento di un Programma.

La procedura è definita nelle Direttive di attuazione adottate con la Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 25/25 del 1.07.2010, ai sensi della L.R. 2/2007, art. 25 e del PO FESR 2007- 2013 – Linea di attività 6.2.2. c – Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione. Il presente Avviso di partecipazione rappresenta una specificazione delle Direttive di attuazione del “Contratto d’investimento” per la Filiera tecnologico-produttiva a cui si rimanda integralmente per le parti non oggetto del presente Avviso.

Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria dello stesso.

Risorse disponibili: prima dotazione pari a 20 milioni di euro, integrabile nei limiti delle risorse che si rendono disponibili a valere sugli strumenti che attuano la Programmazione Unitaria regionale

Destinatari: Piccole, medie, grandi imprese che promuovono uno o più piani di sviluppo aziendali e/o piani di sviluppo interaziendali

Settori ammissibili: settori individuati nell’ATECO 2007 alla sezione C, “attività manifatturiere” e sezione E limitatamente alla divisione 38.2 “trattamento e smaltimento dei rifiuti”

Intensità dell’aiuto: Le agevolazioni sono concesse prevalentemente sotto forma di contributo a fondo perduto calcolato ove previsto nei limiti dell’ESL stabilito dalla Carta degli Aiuti a finalità regionali per il periodo 2007- 2013 e sulla base delle spese ritenute agevolabili

Decorrenza: presentazione delle domande dal 2/11/2010

Documentazione: l’avviso integrale e relativi allegati sono consultabili presso i siti www.regione.sardegna.it e www.sfirs.it

Info Avviso: presso SFIRS SpA Via Santa Margherita, 4 - 09124 Cagliari

email: contrattoinvestimento@sfirs.it Tel. 070 679791, Fax 070 663213

Info procedimento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari

La Sardegna cresce con l’Europa



Progetto cofinanziato
dall’Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
AL CONTRATTO DI INVESTIMENTO
DELLA FILIERA TECNOLOGICO-PRODUTTIVA**

1. Normativa di riferimento

Al presente Avviso di Partecipazione si applicano, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 e 32 delle Direttive di attuazione del Contratto di Investimento, approvate con D.G.R. n. 25/25 del 1.07.2010, i seguenti regimi:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, artt. 13, 15, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 39;

o, in alternativa, e nei limiti previsti dal

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione al "**Contratto di Investimento Filiera tecnologico-produttiva**" i soggetti indicati dall'art. 5 delle Direttive di attuazione.

Le imprese devono essere in regola con quanto previsto dalle Direttive e specificatamente richiesto nella modulistica per la partecipazione.

Le domande presentate, nell'ambito del Contratto di Investimento, dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti - inclusi i consorzi e le società consortili - alla predetta data, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese purché costituite e titolari di partita IVA. L'iscrizione al registro delle imprese deve essere accertata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e comunque prima del passaggio alla fase negoziale.

3. Settori di attività ammissibili e entità dell'investimento

Col il presente Avviso, sono chiamate a presentare la domanda partecipazione al "**Contratto di Investimento Filiera tecnologico-produttiva**" esclusivamente le imprese appartenenti ai settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

- **Sezione C "attività manifatturiere"**
- **Sezione E limitatamente alla divisione 38.2 "trattamento e smaltimento dei rifiuti"**

Sono escluse, e pertanto non possono presentare la domanda di partecipazione, le imprese per le quali opera una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei programmi di sviluppo industriale oggetto del Contratto di Investimento, deve essere compreso tra i 18 e 40 milioni di euro. Qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o detti programmi ricadano in aree di crisi, così come individuate dalla normativa regionale (art. 2, comma 38, della L.R. n. 3/2009), la soglia minima è ridotta a 10 milioni di euro.

4. Forma dell'aiuto e decorrenza dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, preferibilmente, sotto forma di contributo a fondo perduto.

Ai fini della determinazione della sussistenza delle condizioni di esenzione, dell'intensità e dei costi ammissibili, della trasparenza, delle soglie di notifica, del cumulo e dell'effetto di incentivazione sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento e in particolare quanto previsto dagli articoli del **Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008**.

Ai fini della determinazione dell'intensità, delle soglie e dei limiti sui costi ammissibili nel caso di più imprese partecipanti si fa riferimento alla singola impresa.

Ove previste sono calcolate le maggiorazioni dovute in applicazione della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:090:0004:0015:IT:PDF>
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>;

Conformemente al quanto stabilito dall' Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia, per gli aiuti concessi a partire dal 1 gennaio 2011 si applicherà una riduzione di 10 punti sull'intensità base che passa dal 25% al 15%.

Ai fini della determinazione dell'intensità dell'aiuto, si applicano le regole in vigore alla data del provvedimento dell'Amministrazione regionale con il quale si dispone l'ammissione alla fase negoziale e la riserva di risorse per la specifica richiesta di ammissione al Contratto di Investimento. Pertanto, detto provvedimento conterrà tutti gli elementi utili per la determinazione dell'ammontare massimo dei contributi concedibili ai fini e per gli effetti dell'art. 20 delle Direttive di attuazione.

Qualora i costi ammissibili alla base del calcolo per la determinazione del contributo portino ad un importo di contributo superiore alle soglie previste dal regolamento, quest'ultimo è ricondotto in sede istruttoria al valore massimo ammissibile.

In ogni caso l'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione della fase di negoziale nel provvedimento di cui all'art. 20 suddetto e comunque in via definitiva alla conclusione del programma di investimento, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con il provvedimento di cui al presente punto.

Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data del provvedimento di cui al presente punto. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dai regolamenti applicati e dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.

I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno corredare la domanda della dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis", e del rispetto delle disposizioni prescritte dai Regolamenti richiamati, indicare per ogni contributo ricevuto la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stata ottenuto, l'importo stesso.

Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

5. Investimenti Produttivi

Le agevolazioni concedibili possono essere erogate nei limiti delle intensità e secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008 e, in particolare, per i:

- piani realizzati nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato esclusivamente a favore delle PMI ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 15, nella forma del contributo in conto impianti sulla base dell'intensità di aiuto prevista;
- piani realizzati nelle Sezioni Censuarie ammesse ai seguenti benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 13, nella forma del contributo in conto impianti sulla base dell'intensità di aiuto prevista in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

I costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI o maggior termine previsto dalla normativa nazionale per la deducibilità dei relativi costi.

Qualora l'impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'agevolazione non può superare il 20% delle spese ammissibili ad agevolazione (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Tale condizione, con specifico riferimento alle spese per impianti fotovoltaici,

verrà verificata in sede di rendicontazione finale e si procederà all'eventuale ricalcolo del contributo spettante.

Inoltre, per le spese per la fornitura e l'installazione di:

- **impianti solari termici**, finalizzati al risparmio energetico, si tiene conto dei seguenti costi unitari:
 - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato
C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto
C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati
 - per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):
C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato
C = (440 + 5600/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto
C = (220 + 2800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati
- **impianti fotovoltaici**, il valore massimo del costo ammissibile è fissato in euro 6.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla formula $C=5.000+4.500/P$ dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.

Qualora le spese ammissibili di cui ai precedenti paragrafi prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

6. Servizi Reali Ammissibili

Le agevolazioni concedibili possono essere erogate, esclusivamente a favore delle PMI, nei limiti delle intensità e secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008, artt. 26 e 27 e non può superare il 50% dei costi ammissibili ad agevolazione dello specifico Piano di Servizi ai sensi degli artt. 26 e 27 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali relativi alle seguenti aree di attività:

- Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali;
- Marketing e vendite;
- Produzione e supply chain;
- Organizzazione e risorse umane;
- Finanza d'impresa.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di affidare la realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata ad altre imprese di consulenza. Il Soggetto beneficiario dell'aiuto ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non è riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Quando il Piano di Servizi reali è proposto da un soggetto consortile, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soci partecipanti al Contratto di Investimento.

Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

I Soggetti beneficiari hanno facoltà di individuare i fornitori dei servizi reali tra i consulenti e le società di consulenza inseriti in elenchi pubblici.

I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse.

7. Piano di Innovazione

Le agevolazioni concedibili possono essere erogate nei limiti delle intensità e secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008 e, in particolare, degli artt. 30, 31 e 32 e in conformità a quanto previsto dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF;>

L'intensità dell'aiuto non può superare:

- a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale sono maggiorati come segue:

- a) le intensità possono essere maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali:
 - i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva *fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra*. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
 - nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
 - ii) se il progetto comporta un'effettiva *collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca*, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
 - iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente *diffusi* attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.

Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di un Piano di Innovazione Interaziendale e/o di un Piano di Innovazione Aziendale, finalizzati ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto e per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali.

Un programma può essere ammesso ad agevolazione solo se realizzato sulla base di uno studio di fattibilità esistente o da implementare e, in quest'ultimo caso, un massimo fino al 3% delle spese destinate all'implementazione dello studio può essere ammesso ad agevolazione.

Gli esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione sono individuati tra gli esperti iscritti negli albi dei valutatori allo scopo riconosciuti dal MIUR o appartenenti ad istituti nazionali di ricerca riconosciuti dallo stesso Ministero.

Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili ai sensi dell'art. 31, punto 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nella misura congrua e pertinente, i costi riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- d) servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo;
- f) le spese per lo studio di fattibilità in misura non superiore al 6% delle spese relative al Piano di Innovazione specifico.

Tutti i costi ammissibili dovranno essere imputati ad una specifica categoria di ricerca o di sviluppo. I costi di cui alle lett. e) ed f) non possono eccedere il 30% dei costi di cui alla lettera a).

8. Piano di Formazione

Le agevolazioni concedibili possono essere erogate nei limiti delle intensità e secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008, artt. 38 e 39 e, in particolare, quando:

- a) l'aiuto è concesso a favore della **formazione specifica**, la sua intensità non può essere superiore al 25%, maggiorata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
- b) l'aiuto è concesso a favore della **formazione generale**, la sua intensità non può essere superiore al 60% maggiorata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati o disabili. L'aiuto è calcolato sui costi ammissibili nel limite massimo dell'80% degli stessi costi.

Nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

I costi massimi sono determinati sulla base di quanto previsto dai regolamenti e dalle circolari applicati dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE). In casi particolari, qualora non sia possibile fare riferimento a costi standard, i costi massimi sono determinati sulla base del progetto formativo presentato e valutati in termini di coerenza e congruità.

I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale;
- processi di produzione.

Il Piano di Formazione Interaziendale e i Piani di Formazione Aziendale sono articolati in:

- **Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA)** attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda;

- **Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI)** per singoli lavoratori realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte.

I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un'unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

9. Fase di accesso e negoziazione

Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni deve trasmettere apposita domanda di accesso alla procedura di negoziazione sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda di accesso, indirizzata al Centro Regionale di Programmazione, deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo la modulistica messa a disposizione sul sito internet della RAS www.regione.sardegna.it e sul sito internet della Sfirs SpA www.sfirs.it. La domanda di accesso si compone di:

- **Modulo di domanda;**
- **Proposta di massima** completa della descrizione del programma di sviluppo con specificazione delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, strutturata in piani interaziendali e aziendali, riferita al proponente, alle imprese aderenti e agli organismi di ricerca ove presenti.

Nelle more della predisposizione del sistema informativo, la domanda di accesso alla procedura completa della proposta di massima e degli allegati, deve essere inoltrata, in un unico plico su supporto cartaceo e su formato elettronico (CD), esclusivamente per raccomandata a/r, posta celere a/r e corriere a/r al seguente indirizzo:

Assessorato alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Centro Regionale di Programmazione
c/o SFIRS Spa, via Santa Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI

L'istruttoria tecnica preliminare alla stipula del Contratto di Investimento è affidata alla SFIRS SpA (quale Soggetto Attuatore), ed è svolta sotto le direttive ed il controllo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione.

10. Priorità regionali

Le condizioni di selezione per l'ammissione alla fase negoziale sono determinate sulla base dei criteri di selezione previsti dal P.O. 2007-2013 e sono articolati come segue:

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
V1.Cofinanziamento	Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%)	V1.1	% richiesta rispetto al massimo concedibile, dove la % richiesta deve esser compresa tra 60,00% a 100,00%	5*60/(% richiesta con due decimali)	Fino a 5
V2. Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione	a) Situazioni di prevalenza femminile nella partecipazione agli organi di gestione del Progetto	V2.1	Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: <input type="checkbox"/> per le imprese individuali il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società il 51% delle quote societarie devono essere possedute da 1 più donne e la direzione deve essere affidata ad una donna.	Almeno uno	2
	b) Realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei dipendenti, quali ad esempio i servizi di nursery e assistenza all'infanzia	V2.2	Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di nursery con utensileria (scaldabiberon, fasciatoio, ecc.) <input type="checkbox"/> Creazione o ampliamento, per maggiore accoglienza, dell'asilo nido aziendale <input type="checkbox"/> Altro (specificare).	Almeno uno	1,5

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
	c) Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla Legge)	V2.3	Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di supporto attraverso ausili e/o attrezzature speciali (montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.). <input type="checkbox"/> Apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.) <input type="checkbox"/> Altro. (specificare).	Almeno uno	1.5
V3 - Livello di sostenibilità ambientale	Miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dei consumi	V3.1	Consumi idrici (almeno uno): punti 0,5 <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque di processo <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque reflue Consumi energetici (almeno uno): punti 0,5 <input type="checkbox"/> Installazione di motori e macchinari ad elevata efficienza energetica <input type="checkbox"/> Miglioramento delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, pannelli solari, impianti di riscaldamento ad elevata efficienza energetica, massimizzazione dell'illuminazione ecc.) <input type="checkbox"/> Recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi	Almeno uno	Fino a 1
	Miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dell'inquinamento	V3.2	Interventi volti minimizzare i carichi inquinanti delle attività produttive poste in essere: Rifiuti <input type="checkbox"/> Analisi dei potenziali rifiuti derivanti dai processi produttivi e individuazione di filiere del recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti (0,50 punti) Emissioni nell'aria <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse (0,25 Punti) <input type="checkbox"/> Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (0,50 Punti) Emissioni nell'acqua <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (0,25 Punti) <input type="checkbox"/> Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni nelle acque (0,25 Punti)	Somma dei singoli punti	Fino a 1,75
	Certificazione ambientale. Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a marchi o a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001)	V3.3	Certificazione ambientale. Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di qualità. Le procedure di adesione si considerano avviate quando è stata inoltrata la richiesta di rilascio della certificazione o registrazione all'organismo competente: <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS (1,75 punti) <input type="checkbox"/> Upgrade (impresa certificata ISO 14001 che produce la dichiarazione ambientale per ottenere la registrazione EMAS) (1,50 punti) <input type="checkbox"/> Certificato di conformità ISO 14001 (1 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di registrazione EMAS (,75 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di certificazione ISO 14001 (0,50 punti)	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte Max 1,75	Fino a 1,75

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
	Miglioramento delle performance ambientali attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili	V3.4	Ricorso a fonti energetiche rinnovabili in funzione dell'efficienza dell'impianto. Il punteggio è costituito dal rapporto tra energia prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia (F). L'energia prodotta (E) è determinata considerando 5 anni di vita utile del nuovo impianto oggetto del programma di investimento. Il fabbisogno di energia (F) è determinato dal fabbisogno globale dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. I valori devono essere espressi in TEP. Si fa riferimento, per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali condizioni d'utilizzo, per le diverse tipologie di beni o opere, dall'ENEA, sulla base del disposto del Decr. Min. Industria 15.2.1991 attuativo della L. 10/91: <input type="checkbox"/> Solare termico <input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico <input type="checkbox"/> Altro (es.: Impianti a biomasse)	6,00*E/F Se E/F>1 viene considerato =1	Fino a 6
V4 Localizzazione in aree produttive dotate di infrastrutture ambientali	Il punteggio viene attribuito alle iniziative localizzate in aree produttive (ASI, ZI o PIP, NI) con una maggiorazione se le aree sono dotate di servizi ed infrastrutture a carattere ambientale.	V4	Localizzazione. Localizzazione in aree produttive (3,30 punti) Presenza dei requisiti cui deve rispondere l'area in cui si inserisce l'attività perché venga assegnata la maggiorazione di punteggio: <input type="checkbox"/> Sistema di trattamento dei reflui civili ed industriali (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Raccolta differenziata (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse) (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Rete di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (0,20 punti)	Somma dei singoli punti	Fino a 4,50
V5 Tipologia di investimento	Punteggio attribuito sulla base delle priorità regionali	V5	Iniziativa inserita in Accordo di Programma dei PFSL (20 punti) Iniziativa coerente con la programmazione regionale (coerenza con Programma Regionale di Sviluppo) fino a 30 punti	Valutazione di coerenza con la programmazione regionale	Fino a 30
V6 - Innovatività del progetto	Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto anche attraverso l'incidenza della spesa per attività diversi delle opere murarie	V6.1	Rapporto fra la <i>somma</i> (S) delle spese ammissibili per impianti, macchinari e attrezzature produttive, spese per innovazione, servizi reali, formazione <i>diviso</i> (A) 60% delle spese ammissibili per il Piano di Sviluppo Aziendale	$R = S/A * 10$	Fino a 10
		V6.2	Innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto e organizzativa. E' determinato dal rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese per innovazione, servizi reali, formazione e le spese dell'investimento complessivo del Piano di Sviluppo Aziendale . L'innovatività delle spese e valutata sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> Validità ed utilità dell'innovazione <input type="checkbox"/> Contenuti e articolazione della proposta <input type="checkbox"/> Capacità di gestione dell'innovazione <input type="checkbox"/> Giustificazione economica della realizzazione dell'innovazione A punteggio ottenuto, viene sommata la maggiorazione A6.3. Il punteggio viene determinato fino a un massimo di 15 punti.	$R = (\text{Investimenti Innovativi} / \text{Investimenti ammissibili}) * (1 + \text{coefficiente A6.3})$ R<1 Fino a 15 punti R≥1 15 punti	Fino a 15,00
		V6.3	Maggiorazione brevetto: viene calcolato sul punteggio A6.2 a seconda del livello di tutela: <input type="checkbox"/> Nazionale (coefficiente 20%) <input type="checkbox"/> Europeo (coefficiente 30%) <input type="checkbox"/> Mondiale (coefficiente 40%) Il valore determinato dal rapporto (R) di A6. 2 è maggiorato del coefficiente di livello di tutela, comunque per un max di 15 punti		

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
V7 - Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate	Capacità di recupero strutture abbandonate	V7	Riutilizzo di struttura artigianale/industriale dismessa/non utilizzata da almeno 2 anni	2	2
V8 - Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale	V8	Avanzamento procedurale = stato di avanzamento dell'iter ai fini della cantierabilità (peso: max – 10 in assenza di avanzamento) I punti di penalizzazione sono attribuiti a ogni singolo adempimento sulla base dei seguenti pesi: <input type="checkbox"/> Concessioni (1 punto); <input type="checkbox"/> Autorizzazioni (0,50 punti) <input type="checkbox"/> Valutazioni Impatto Ambientale (2 punti) <input type="checkbox"/> Valutazioni Incidenza (es. Rete Natura 2000) (0,50 punti) <input type="checkbox"/> Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune). Specificare (0,50)	Somma punti adempimenti previsti e non ottenuti	Fina a (meno)10,00
V9 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo e Capacità di perseguire l'obiettivo	Imprese di nuova costituzione e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci approvati	V9.1	Rapporto nuovi mezzi propri in denaro e del totale delle spese ammissibili al netto dei contributi concedibili	R=P/Costi e spese ammissibili (meno) contributo concedibile*18	Fino a 18
	Imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati	V9.2	Rapporto nuovi mezzi propri in denaro e totale delle spese ammissibili al netto dei contributi concedibili	R=P/Costi e spese ammissibili (meno) contributo concedibile*9	Fino a 9
		V9.3	<input type="checkbox"/> ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 1,5% (1 punto); <input type="checkbox"/> ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se >3% (2 punti) <input type="checkbox"/> Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se <2,5% (1 punto); <input type="checkbox"/> Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se > 1 (0,5 punto); se >1,30 (1 punto); se >1,75 (1,5 punti) <input type="checkbox"/> Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 (2 punti) <input type="checkbox"/> Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/I) e totale immobilizzazioni se > 0,75 (0,5 punto); se > 0,9 (1 punto); se > 1,15 (1,5 punti) Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda	Somma dei singoli punti	Fino a 9
					100

Qualora l'iniziativa imprenditoriale sia ricompresa nell'Accordo di Programma previsto dai "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)" come intervento proposto da un'impresa qualificata quale "Impresa Prioritaria", questa beneficia della priorità con riserva di fondi nella procedura del Contratto di Investimento a condizione che la domanda di accesso sia presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo¹ e/o dalla pubblicazione dello strumento regionale di agevolazione per il quale ha presentato la Manifestazione di Interesse e, comunque, entro i termini previsti per la presentazione delle domande nelle procedure regionali di cui sopra. Gli impegni assunti e richiamati nelle schede intervento dell'Accordo di Programma del PFSL e in particolare, la localizzazione nell'area interessata dall'Accordo di Programma, la tipologia di attività economica, la dimensione minima dell'investimento e massima in riferimento al contributo concedibile ed il numero di occupati indicati a regime costituiscono un vincolo per la sottoscrizione del Contratto di Investimento. Qualora nella domanda di accesso non siano confermati gli impegni di cui sopra, la stessa domanda non beneficia dell'attribuzione dello specifico punteggio premiale previsto dalla griglia di valutazione.

¹ Infatti, l'individuazione dell'intervento come prioritario nell'Accordo di Programma rappresenta atto di indirizzo per l'istruttoria dell'intervento in capo ai Soggetti Attuatori. Le direttive di attuazione dei singoli strumenti di agevolazione e gli avvisi di avvio delle procedure di presentazione della domanda di accesso devono indicare le condizioni per l'ottenimento della premialità, priorità o l'ammontare della riserva di fondi prevista per ciascun Accordo di Programma che gli Assessorati competenti per materia o gli Enti Locali delegati o Agenzie di Sviluppo devono obbligatoriamente prevedere ai sensi dell'art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009. [Cfr. Direttive "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)", approvate con D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010, art. 5, comma 5]

La domanda di accesso può essere ammessa alla fase negoziale solo se raggiunge la soglia di 35 punti. Sono considerate prioritarie le iniziative inserite negli Accordi di Programma attuativi dei PFSL. Le domande sono valutate, ai fini della verifica della compatibilità regionale e della disponibilità di risorse finanziarie per l'autorizzazione al passaggio alla fase negoziale, secondo l'ordine di trasmissione da parte del Soggetto Attuatore.

11. Presentazione proposta definitiva

La proposta definitiva di Contratto di Investimento, completa della documentazione progettuale prevista, è presentata dal proponente con le medesime modalità di cui all'art. 9 sulla base la modulistica che sarà resa disponibile.

12. (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

I regimi di aiuto afferenti al presente Avviso rispettano tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. Il regime entra in vigore con la pubblicazione del presente Avviso.

Il Direttore
Gianluca Cadeddu
(Firmato)